

ALLEGATO A) – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AVVIO DELL'OPERATIVITA' E PRIMI INDIRIZZI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA IN HOUSE PROVIDING (ART. 44 BIS L.R. 21/2010)

La Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dell'art. 44 bis della l.r. 21/2010, come modificata dalla l.r. 59/2016, impartisce al Consiglio di amministrazione le seguenti disposizioni generali per l'avvio dell'operatività e primi indirizzi per la gestione e il controllo di Fondazione Sistema Toscana (di seguito FST) in house providing.

Sommario

- 1.Modalità di formazione del Programma di attività di Fondazione Sistema Toscana**
- 2.Indirizzi in materia di informativa di bilancio**
 - 2. 1 Indirizzi in merito all'applicazione dell' art. 11-bis, c. 3, del D.Lgs. 118/2011**
 - 3.Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale**
 - 3.1. Dotazione organica**
 - 3.2.Trattamento di missione del personale**
 - 3.3. Reclutamento del personale**
 - 3.4. Personale a tempo indeterminato**
 - 3.5. Personale a tempo determinato**
 - 3.6.Collaborazioni**
 - 3.7. Incarichi di consulenza**
 - 4. Indirizzi sulle politiche contrattuali**
 - 5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale**
 - 6.Indirizzi sui procedimenti e relativi responsabili**
 - 7.Indirizzi su controllo e vigilanza**
 - 8.Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale**
 - 9.Indirizzi sul sistema informativo**
 - 10.Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**
 - 11.Indirizzi sulla valutazione dei risultati**
 - 12.Indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare**
 - 13.Indirizzi relativi alla sottoscrizione di convenzioni e accordi esterni**
 - 14.Indirizzi per la gestione dei marchi e loghi realizzati dalla Fondazione Sistema Toscana**
 - 15.Indirizzi per il coordinamento fra il Programma di attività annuale di Fondazione Sistema**

Toscana e il Piano generale della Comunicazione della Giunta regionale

1. Modalità di formazione del Programma di attività di Fondazione Sistema Toscana

La Fondazione Sistema Toscana entro il 20 settembre:

- compie una ricognizione presso la Giunta Regionale (Assessorati) ed il Consiglio Regionale (Ufficio di Presidenza), al fine di elaborare il Programma di attività, di durata annuale, di cui all'articolo 44 bis della l.r. 21/2010; entro la medesima data, trasmette l'esito, accompagnato da una valutazione delle condizioni di fattibilità, alla Direzione Cultura e Ricerca della Giunta Regionale.

La Direzione Cultura e Ricerca della Giunta Regionale, entro il 31 ottobre:

- elabora la bozza di Delibera di Giunta contenente gli indirizzi per l'attività e le risorse per realizzarle disponibili nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione vigente e confermati nell'ambito della proposta di legge del nuovo bilancio;
- la condivide con le Direzioni interessate;
- procede alla trasmissione della stessa in Comitato di Direzione e successivamente la iscrive alla prima seduta utile della Giunta.

La Fondazione Sistema Toscana entro il 30 novembre:

- presenta il Programma di attività ed il Bilancio di previsione alla Giunta Regionale;

La Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare per l'espressione del parere di cui all'art. 44 ter della l.r. 21/2010, approva il Programma di attività e il Bilancio di previsione, stabilendo l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione.

2. Indirizzi in materia di informativa di bilancio

Il presupposto oggettivo dell'erogazione di somme alla Fondazione può dirsi escluso solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e l'erogazione di denaro. Diversamente il contributo assume natura onerosa o configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Pertanto, per quanto riguarda la natura delle somme che verranno erogate alla Fondazione, vale quanto previsto dalla Circolare n. 34/E del 21/11/2013 dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto attiene gli indirizzi in materia di informativa di bilancio, per gli schemi di bilancio, le modalità di redazione ed i criteri di valutazione il riferimento è agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, eventualmente integrati con quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 13 del 14/01/2013 relativa agli enti dipendenti della Regione. Relativamente alle aliquote di ammortamento si applicano invece le disposizioni dell'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 (paragrafo 4.18).

Bilancio preventivo economico: il bilancio preventivo economico è redatto con proiezione triennale secondo lo schema di cui all'art. 2425 del codice civile.

Il bilancio preventivo economico è corredato da un piano triennale degli investimenti che evidenzia anche le relative fonti di finanziamento e da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustri, tra l'altro, i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali.

Le previsioni economiche connesse alle attività commissionate dalla Regione Toscana devono essere coerenti con il piano di attività approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 ter della LR 21/2010.

Bilancio pre-consuntivo: il Consiglio di Amministrazione trasmette entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Toscana un bilancio pre-consuntivo economico che tenga conto dei movimenti contabili fino

al 31 agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio.

Bilancio d'esercizio: il bilancio d'esercizio, redatto secondo le norme previste dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile è corredato da una relazione sulla gestione da parte del Consiglio di Amministrazione che illustri tra l'altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell'efficienza nella gestione; nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Ai fini della conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j), del D. Lgs. 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci la Fondazione rendiconta alla Regione entro i tempi stabiliti nell'ambito degli atti di concessione dei contributi l'attività svolta nell'anno ai fini della liquidazione da parte degli uffici regionali degli stessi.

La Fondazione può indicare quale credito nei confronti della Regione nel proprio bilancio di esercizio solo le somme rendicontate ed istruite positivamente dagli uffici regionali.

A tal fine la Fondazione Sistema Toscana comunica, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Regione l'elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:

Decreto regionale di assegnazione	Oggetto	Importo	Importo credito / debito	Numero e anno impegno/numero e anno accertamento

Gli importi comunicati dalla Fondazione e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale.

La nota integrativa al bilancio di esercizio della Fondazione fornisce chiara evidenza dei rapporti di credito e/o debito con l'ente Regione.

La Fondazione si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla stessa Regione.

Ai fini della dimostrazione del rispetto delle procedure di trasparenza e concorrenza stabilite con i presenti indirizzi nonché di dare dimostrazione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali, la relazione sulla gestione comprende in un'apposita sezione informazioni dettagliate riguardanti:

- 1) le procedure di trasparenza e pubblicità utilizzate in materia di reclutamento del personale ed incarichi;
- 2) le procedure ad evidenza pubblica espletate relativamente all'attività contrattuale;
- 3) la dimostrazione del rispetto degli indirizzi regionali e delle norme di finanza pubblica.

La Fondazione Sistema Toscana adotta un sistema di rendicontazione che consenta la verifica da parte della regione Toscana della univocità di attribuzione di qualunque accadimento economico ad una o più fonti di copertura, anche ai fini del rispetto della disciplina degli Aiuti di stato di cui al Reg. di Esenzione n. 651/2014.

2. 1. Indirizzi in merito all'applicazione dell' art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs. 118/2011

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della Regione, FST si considera come ente strumentale controllato presentando alcune delle caratteristiche stabilite dall'art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. 118/2011, ovvero: l'amministrazione pubblica capogruppo ha il potere di nomina e rimozione della maggioranza dei componenti degli organi decisionali, nonché la potestà di decidere in ordine

all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della Fondazione

L'obbligo del consolidamento del bilancio con la capogruppo verrà a prodursi ove il bilancio dell'ente (FST) - secondo uno dei parametri del totale dell'attivo, del patrimonio netto, del totale dei ricavi caratteristici - abbia una incidenza uguale o superiore al valore-soglia del 5 per cento della posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo Regione, una volta accertata da parte dell'Amministrazione regionale.

Indipendentemente dal superamento dei parametri di cui sopra è facoltà della Regione in ogni caso includere FST nell'area di consolidamento.

3. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale

Gli indirizzi in ambito di dotazione organica e reclutamento del personale sono dettati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (concernente le "società in house" ed applicabile in vi analogica). La Fondazione è pertanto tenuta a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001. Le procedure di reclutamento adottate dalla Fondazione devono quindi essere conformi ai principi stabiliti in materia di concorsi pubblici e devono essere previamente regolamentate. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopra richiamato art. 35, c. 3.

3.1. Dotazione organica

La dotazione organica complessiva è composta da n. 58 posti, di cui, assegnati, in prevalenza:

- n. 16 all'area Cinema;
- n. 26 all'area Cittadinanza digitale e innovazione tecnologica;
- n. 16 all'area Trasversale.

Sono consentite nell'anno 2017 esclusivamente modifiche alla dotazione organica che non comportino incrementi di spesa.

3.2. Trattamento di missione del personale

Ove la normativa contrattuale del personale non preveda alcunché ovvero per gli aspetti non disciplinati (ad es. rimborso spese uso mezzo proprio) si fa riferimento alla disciplina prevista per il personale della Regione Toscana.

3.3. Reclutamento del personale

Il contingente di personale a tempo indeterminato, ad oggi in servizio, è pari a n. 48 unità.

Si dispone il divieto di effettuare nuove assunzioni di personale ad eccezione della copertura del turn-over nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali, fermo restando il divieto di aumento delle spese del personale.

Si raccomanda pertanto alla Fondazione Sistema Toscana l'applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale per le "società" così dette "in house" che devono garantire il non aumento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2014 calcolata secondo le direttive disposte con circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In ottemperanza all'Art. 19, c.2, del D.Lgs. 175/2016, la Fondazione è tenuta a stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3.

3.4. Personale a tempo indeterminato

Il contingente di personale a tempo indeterminato, ad oggi in servizio, pari a n. 48 unità, è così composto, secondo le seguenti tipologie di CCNL presenti :

- Commercio (n. 30 unità);
- Regioni/Autonomie Locali (n. 21 unità);
- Giornalisti (n. 6 unità);
- Dirigenti industria (n. 1 unità).

3.5. Personale a tempo determinato

Il contingente di personale a tempo determinato, ad oggi in servizio, pari a n. 10 unità, è così composto, secondo le seguenti tipologie di CCNL presenti :

- Commercio (n. 10 unità).

La Fondazione Sistema Toscana può effettuare le assunzioni di personale a tempo determinato nel limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010. Tale previsione non opera per i contratti a tempo determinato completamente finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato.

Si precisa inoltre che l'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 dispone la possibilità del ricorso a contratti a tempo determinato esclusivamente per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale della struttura.

3.6. Collaborazioni

In merito alle collaborazioni, la presente direttive prevede che la Fondazione Sistema Toscana non proceda all'attivazione di contratti di co.co.co.

3.7. Incarichi di consulenza

Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 11 dell'art. 6 del DL 78/2010 i costi per incarichi di consulenza non possono essere superiori al 20% della spesa sostenuta per il 2009. Per l'individuazione degli incarichi occorre fare riferimento alla Delibera di Giunta regionale n. 22 del 19/01/2015.

4. Indirizzi sulle politiche contrattuali

Indirizzi sulle politiche contrattuali saranno impartiti dalla Giunta al momento nella fase contrattazione integrativa decentrata a livello aziendale.

5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale

L'esercizio delle attività amministrative legate allo svolgimento del controllo analogo è assegnato alle Direzioni competenti "per materia" come da allegato B), le quali possono avvalersi del supporto tecnico del Responsabile regionale della trasparenza e del Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Toscana trasmette pertanto alla Direzione Cultura e Ricerca gli atti che verranno inoltrati alle Direzioni competenti "per materia" su cui deve essere espletato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 44 bis della Legge Regione 21/2010, avvalendosi del supporto delle strutture regionali coinvolte.

6. Indirizzi sui procedimenti e relativi responsabili

La Fondazione Sistema Toscana, quale organismo c.d. "in house" della Regione Toscana, è sostanzialmente parificata alla P.A. di riferimento e pertanto tenuta al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.33/2013 e ss. mm. ed ii., con riferimento all'articolo 35, nonché alla disciplina della legge 241/1990 e ss. mm. ed ii., in particolare in relazione alla figura del Responsabile del procedimento. Lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo dispone l'obbligo della pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza (mappatura dei procedimenti) individuandone al comma 1, le informazioni ritenute necessarie.

Da ciò consegue la necessità di effettuare la mappatura dei procedimenti (ad istanza di parte o d'ufficio) di competenza della Fondazione, secondo i dettami contenuti nel citato articolo, con particolare attenzione ai procedimenti soggetti alla disciplina della legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.

Si ritiene opportuno che la mappatura dei procedimenti :

- venga approvata con deliberazione Consiglio di Amministrazione;
- venga aggiornata periodicamente una volta l'anno (al 31 dicembre).

I dati raccolti nella mappatura dei procedimenti di competenza devono essere pubblicati, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul proprio sito istituzionale sotto la voce “Amministrazione trasparente”.

7. Indirizzi su controllo e vigilanza

Oltre al controllo sugli atti di cui all'Art. 44 ter della l.r. 21/2010, al fine di consentire il migliore esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Regione Toscana, la Fondazione Sistema Toscana (con cadenza semestrale) trasmette, alla Direzione Cultura e Ricerca che provvederà ad inoltrarla agli uffici delle Direzioni competenti, la seguente documentazione (elenco esemplificativo):

- Informative e comunicazioni relativamente alle nomine e ai compensi del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.
- Eventuali informative da parte degli organi di controllo interni in merito a eventuali rilievi critici connessi all'attività di controllo.
- Informativa sulla gestione del sistema di deleghe e procure.
- Informativa su eventuali contenziosi.

Gli uffici competenti provvederanno all'esame degli atti trasmessi e gli esiti della valutazione potranno determinare prescrizioni per FST negli atti di indirizzo dell'attività.

8. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale

La Fondazione Sistema Toscana è tenuta sia al rispetto delle disposizioni del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale le “società” cd. “in house” sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Pertanto, per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi, è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel Codice degli appalti, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.

Dal punto di vista del rapporto tra Regione Toscana (in qualità di stazione appaltante) ed FST (organismo “in house”) gli articoli di riferimento del nuovo Codice stabiliscono (art. 5, Titolo secondo) sia le caratteristiche dell’“in house” (in presenza dei quali è possibile per la stazione appaltante Regione Toscana procedere all'affidamento diretto) sia la procedura da seguire (art. 192) per essere inseriti nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a favore delle proprie “società in house”.

Quindi a seguito della modifica della l.r. 21/2010, art. 44:

- la Regione Toscana dovrà procedere alla richiesta di iscrizione propria e di FST negli elenchi ANAC , ma solo a seguito dell'adozione, da parte dell'Autorità, dell'atto contenente le modalità ed i criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie “società in house”, come chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 3 agosto 2016, avente ad oggetto "Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei contratti”;
- FST – per quanto esula dal contributo erogato per la realizzazione di progetti come da Circolare n. 34/E del 21/11/2013 dell'Agenzia delle Entrate - dovrà fatturare tutto ciò che le viene commissionato in affidamento diretto da parte di Regione Toscana, con la possibilità di svolgere fino a poco meno del 20% della propria attività a favore di soggetti terzi, in coerenza con l'art 16, c.3 del D.Lgs. 175/2016.

9. Indirizzi sul sistema informativo

La Regione e la Fondazione definiscono concordemente, per mezzo dei protocolli organizzativi, i dati oggetto del sistema informativo.

La Regione, attraverso la Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, cui è affidato il coordinamento dei sistemi informativi regionali, definisce, d'intesa con Fondazione, l'infrastruttura di acquisizione dati, i flussi di elaborazione ed i livelli di interoperabilità tra le strutture regionali e quelle di Fondazione, al fine di assicurare il massimo della trasparenza, dell'economicità, dell'efficienza e della integrazione e razionalizzazione delle attività per il sistema informativo.

La Regione è proprietaria dei dati e delle relative elaborazioni contenuti nel sistema informativo di Fondazione e le è consentito l'accesso diretto al sistema informativo, così come la costante disponibilità della documentazione sul sistema informativo stesso, compreso ogni eventuale aggiornamento.

Il sistema informativo di Fondazione è adeguatamente protetto, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla privacy dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Il sistema informativo di Fondazione si conforma, nella progettazione, realizzazione e manutenzione, alle caratteristiche del sistema informativo regionale, entro il cui quadro tecnologico è necessario attivare o ricondurre tutti i processi informatici, telematici e informativi afferenti a Fondazione, in relazione a quanto previsto dalla L.R. 54/2009 in merito al sistema informativo regionale nonché alle previsioni della L.R. 1/2004 e da quanto indicato dalla Programmazione regionale di settore relativa alla società dell'informazione e della conoscenza; in particolare il sistema informativo di Fondazione si conforma:

- all'architettura generale ed agli standard di comunicazione RTRT;
- al sistema regionale di autenticazione e profilazione in rete denominato ARPA;
- alle specifiche di interoperabilità ed accesso ai servizi RTRT tramite il Tuscany Internetworking eXchange denominato TIX;
- all'utilizzo tendenziale, nell'ambito del sistema informativo regionale, di applicazioni con codice sorgente 'aperto' (c.d. applicazioni 'open source') rese disponibili alla comunità della rete tramite il sistema nazionale e regionale del 'riuso';
- all'interoperabilità dei livelli applicativi, formalmente inserita (anche ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e del Codice delle Comunicazioni) nel quadro della standardizzazione nazionale ed europea denominato Sistema Pubblico di Connettività (SPC), di cui il sistema regionale di Cooperazione Applicativa denominato CART RTRT è divenuto una parte integrata (a seguito della firma della specifica Convenzione tra AgID e Regione Toscana).
- alla certificazione di interoperabilità delle applicazioni su RTRT tramite il sistema denominato "e-Toscana compliance";
- alle architetture applicative che devono essere coerenti con gli sviluppi del sistema regionale
- all'utilizzo del sistema START per le gare on line, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa per gli appalti in merito ai soggetti aggregatori

Ogni sistema informativo e/o applicazione software implementati da Fondazione su qualsiasi piattaforma tecnologica in nome e per conto di Regione Toscana, vengono validati nelle specifiche componenti di interoperabilità applicativa dal Settore regionale competente della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi.

Ogni sistema informativo sviluppato da Fondazione, nonché i sistemi informativi esistenti e già operativi sviluppati dalla stessa, sono installati presso il TIX e fanno utilizzo, salvo casi specifici relativi a particolarità tecniche o operative, delle infrastrutture e piattaforme regionali.

In relazione a quanto previsto nei precedenti paragrafi, viene stilato e mantenuto aggiornato, in accordo con le strutture sopra richiamate, un cronoprogramma delle attività necessarie agli obiettivi indicati; tale cronoprogramma, in prima attuazione, pone particolare attenzione alla migrazione dei sistemi informativi esistenti presso il TIX ed agli adeguamenti ed interfacciamenti con il sistema contabile e di bilancio.

10. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Già la legge n.190 del 2012 *“Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni”* individuava espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali (art1, comma 60).

La L.190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, al comma 2 bis dell'art. 1 dispone che il Piano nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo anche per i soggetti di diritto privato controllati, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*. Nel caso in cui non si applichi il D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato, e pubblicato sul sito dell'ente, un Piano triennale di Prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.

Le misure di prevenzione del rischio di corruzione riguardano:

- individuazione delle attività maggiormente esposte, quali quelle previste dal comma 16 dell'art.1 della Legge 190/2012 /autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale, cui si aggiungono ulteriori aree individuate dall'ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali;
- rafforzamento o individuazione di un sistema di controllo interno;
- Codice di comportamento, tramite l'integrazione del Codice etico, se già esistente, o adottando un apposito codice, se sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
- Trasparenza, non essendo più prevista l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi del D.Lgs.33/2013, le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi saranno ricondotte nel documento contenente le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione.
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, con l'adozione delle misure necessarie da parte degli enti di diritto privato volte a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di amministrazioni pubbliche nei confronti dell'ente stesso;
- Formazione, mediante la definizione di contenuti e destinatari della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti, mediante l'adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione in poi, e assicurando la trasparenza dell'iter di segnalazione;
- Rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, segregazione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione decisioni, attuazione decisioni, effettuazione delle verifiche.
- Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Gli enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni nominano un responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), come previsto dall'art.1 comma 7 della Legge 190/2012, la nomina spetta all'organo di indirizzo dell'ente o altro organo con funzioni equivalenti.. L'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 porta un rafforzamento dei poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti dell'ente/amministrazione.

Per quanto riguarda la trasparenza il D.Lgs.33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*, così come novellato dal D.Lgs. 97/2016, individua con maggior chiarezza i soggetti tenuti al rispetto della norma. L'art. 2 bis *“Ambito soggettivo di applicazione”* recita:

1.Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e

regolazione.

2.La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3.La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Gli enti sono tenuti a costituire sul proprio sito web un'apposita Sezione denominata “Fondazione trasparente” in cui pubblicare i dati e le informazioni previste. Sono inoltre tenuti a comunicare le informazioni di cui all'art.22, comma 2 del D.Lgs.. 33/2013 all'amministrazione regionale.

L'ente controllato è tenuto ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art.5 e seguenti del D.Lgs..33/2013) e a pubblicare, nell'apposita sezione, le informazioni sulle modalità di esercizio di tale diritto così come gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le richieste.

Nell'ambito dei dati soggetti a pubblicazione nella sezione “Fondazione trasparente” rivestono particolare rilevanza:

1)Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo quelli attribuiti a titolo gratuito e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (art. 14 D.Lgs.. 33/2013). Il D.Lgs 97/2016 ha introdotto questo obbligo anche per gli incarichi dirigenziali.

2)Pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, D.Lgs.. 33/2013). Si ricorda che la pubblicazione è condizione per l'efficacia dell'atto e per la liquidazione del compenso.

3) Personale (artt. 16, 17 e 21, D.Lgs.. 33/2013). L'ente, su base annuale, pubblica il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Rende rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale dell'ente.

4)Selezione del personale (art. 19, D.Lgs.. 33/2013). L'ente pubblica, i regolamenti e gli atti generali che disciplinano i bandi per il reclutamento, a qualsiasi titolo per il personale.

5)Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, D.Lgs.. 33/2013). L'ente adegua gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale, l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente ed il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

6)Bilancio (art. 29, D.Lgs. 33/2013). In analogia con le “società” e gli enti tenuti a pubblicare, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Come indicato dal D.Lgs.. 97/2016 la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico per ogni soggetto tenuto all'applicazione del D.Lgs.. 33/2013.

Si ricorda inoltre che in relazione alle modifiche normative intervenute recentemente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione interverrà con appositi atti di regolazione, con specifiche Linee guida alle

società ed agli enti di diritto privato destinate alla modifica della determinazione n. 8 del 2015, nonché alla sostituzione delle linee Guida di cui alla deliberazione CIVIT n. 50/2013.

11. Indirizzi sulla valutazione dei risultati

La Fondazione approva annualmente un proprio Piano della performance in cui vengono definiti gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi (target) su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del Direttore della Fondazione. Il Piano rappresenta, inoltre, il documento cardine per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale della Fondazione.

Il Piano della performance si proietta su un orizzonte temporale triennale, viene predisposto dal Direttore e viene approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in coerenza con il Programma delle attività previsto dall'articolo 44 bis, secondo comma lettera a), della Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010.

A cadenza almeno semestrale il Direttore provvede a trasmettere alla struttura regionale competente il monitoraggio circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano della performance. Le eventuali osservazioni, formulate dalla struttura regionale competente entro 30 giorni dal ricevimento dei monitoraggi, saranno oggetto di analisi da parte del Direttore che, entro la stesura definitiva dei documenti di monitoraggio (da sottoporre al Consiglio di Amministrazione), fornirà adeguata motivazione nel caso in cui decida di discostarsene.

Al termine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad effettuare la valutazione del Direttore determinando la quantificazione dell'eventuale "premio di risultato" spettante.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva la relazione sulla performance che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente.

Qualora la Fondazione sia dotata o si doti di un organismo terzo per la valutazione della performance allo stesso spetterà la formulazione della proposta al Consiglio di Amministrazione per la valutazione annuale del Direttore.

12. Indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare

Si rimanda integralmente alla legge in materia ed al regolamento (l. r. n. 77/2004 e D.P.G.R. n. 61/R/2005). Dalla normativa citata si evincono i criteri di gestione del patrimonio regionale in uso a terzi (in concessione o in locazione per i beni del patrimonio disponibile). Per ciò che attiene poi alla valorizzazione tramite alienazione del patrimonio, ogni azione spetta in via esclusiva al Settore Patrimonio e Logistica.

13. Indirizzi relativi alla sottoscrizione di convenzioni e accordi esterni

In coerenza con l'art 16 , c.3 del D.Lgs.175/2016, la Fondazione deve realizzare oltre l'ottanta per cento della propria attività nell'ambito delle finalità di cui all'art. 44 della L.R. 59/2016. Il mancato rispetto da parte della Fondazione del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del del D.Lgs. 175/2016.

Le modalità operative delle attività svolte nel rispetto del limite quantitativo di cui sopra, sono , ai sensi dell'art. 44 bis , c.4 della l.r. 59/2016, definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione.

Per ciò che attiene alla percentuale residuale di attività, essa può essere svolta a favore di committenti diversi dall'amministrazione regionale, previa sottoscrizione di convenzioni/accordi tra le parti che regolino i rispettivi rapporti, fermo restando le conseguenze previste dal c. 5 dell'art. 16, del D.Lgs.

175/2016, in caso di mancato rispetto dei limiti quantitativi sopra richiamati.

14. Indirizzi per la gestione dei marchi e loghi realizzati dalla Fondazione Sistema Toscana

La Fondazione Sistema Toscana, qualora ravvisi la necessità di realizzare uno specifico marchio o logo di progetto, dovrà darne comunicazione alla struttura della Giunta competente in materia di comunicazione istituzionale come da Decisione di Giunta n. 42 del 03/05/1999.

Tale struttura dovrà valutare l'opportunità e la coerenza della realizzazione del suddetto logo in riferimento agli indirizzi strategici della Giunta. Qualora il logo sia approvato, la Fondazione dovrà concordare con le competenti strutture della Giunta le modalità e i costi di registrazione presso gli Uffici competenti oltre alle modalità di utilizzo dello stesso anche eventualmente in termini commerciali.

15. Indirizzi per il coordinamento fra il Programma di attività annuale di Fondazione Sistema Toscana e il Piano generale della Comunicazione della Giunta regionale

La Fondazione Sistema Toscana contestualmente alla trasmissione alla Giunta del proprio Programma di attività entro il 30 novembre di ogni anno provvede anche all'invio del proprio Piano di comunicazione che ai sensi della Delibera 997 del 26/10/2015 confluirà nel Piano generale annuale della Giunta approvato dalla stessa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale Piano di comunicazione, che dovrà contenere tutte le attività di comunicazione (campagne, eventi, convegni, pubblicazioni, ecc) e di informazione che la Fondazione prevede di realizzare per l'anno successivo, dovrà attenersi, come da suddetta delibera, agli indirizzi e ai temi strategici dettati dal Presidente della Regione Toscana e alle modalità di comunicazione individuate e approvate annualmente dalla Giunta.

La redazione giornalistica della Fondazione dovrà inoltre dotarsi di un piano editoriale coerente con il suddetto Piano della comunicazione e con i piani editoriali della Regione Toscana che dovrà essere trasmesso alla Giunta contestualmente al Piano della comunicazione.

Il Piano di comunicazione della Fondazione comprende le attività di supporto all'Ufficio stampa del Consiglio regionale con particolare riferimento alla informazione sulle attività del Consiglio Regionale tramite social network e altri nuovi strumenti di comunicazione. Le attività di supporto inserite nel Piano di comunicazione sono definite in accordo con il responsabile dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale, in conformità agli indirizzi impartiti dall'Ufficio di presidenza.